

CIRCOLARE N. 16/2021 – 16 settembre 2021

Novità decreto GREEN PASS

È stato approvato ieri, 15 settembre, dal Senato con voto di fiducia, IL disegno di legge di conversione del decreto Green pass, con molte novità che entreranno in vigore in occasione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

In breve, le principali novità possono essere sintetizzate come segue:

- ai fini dell'ottenimento del green pass è possibile utilizzare il tampone molecolare salivare.
- la validità del green pass, per i soggetti vaccinati e per i guariti dal Covid con una dose di vaccino, è estesa a 12 mesi.
- proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili.

Andiamo nel dettaglio, ricordando che oggi, 16 settembre, il Consiglio dei ministri, con ogni probabilità, varerà un decreto-legge che introdurrà l'obbligo del Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato.

Stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021

L'art. 1 del provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza. Sono modificati i criteri di classificazione regionale in diverse zone ("zona bianca", "zona gialla", "zona arancione" e "zona rossa") in base a nuovi parametri di rischio.

Accesso alle attività economiche con green pass

Il comma 1 introduce l'articolo 9-bis nel decreto Riaperture (decreto-legge n. 52 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87), prevedendo che in zona bianca l'accesso a specifici servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass, in particolare trattasi di:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi;
- f) centri termali, salvo che gli accessi necessari per l'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i) concorsi pubblici.

Il comma 2 del nuovo articolo 9-bis stabilisce che tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

Test salivari e validità del Green pass

Ammissa la validità, ai fini del certificato verde, anche del tampone molecolare salivare.

La certificazione verde COVID-19 ha validità di 12 mesi e non più 9 mesi per i soggetti vaccinati.

La certificazione sarà rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e avrà validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

Sanzioni

Viene previsto che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Proroghe di termini

Fino al 31 dicembre 2021 sono altresì prorogate le disposizioni dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2022, che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. deve essere necessariamente convocata (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. E' consentito un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Per le s.r.l. è altresì consentita l'espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

E' prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. I datori di lavoro che non hanno obbligo di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, possono chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. E' fissato in 50,85 euro l'importo unitario della tariffa per l'effettuazione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria.

Smart working per i lavoratori fragili

Prorogata infine l'applicazione dell'articolo 26, comma 2-bis, del Cura Italia, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021.

Cordiali saluti

Lo studio